

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2494/95 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato stabilisce che la Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, ai fini del raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi;

considerando che l'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui al predetto articolo 109 J del trattato stabilisce che il grado di stabilità dei prezzi raggiunto dagli Stati membri risulta dal tasso d'inflazione misurato mediante l'indice dei prezzi al consumo calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali; che gli indici dei prezzi al consumo esistenti non sono calcolati su una base direttamente comparabile;

considerando che la Comunità e in particolare le sue autorità finanziarie e monetarie debbono poter disporre regolarmente e tempestivamente di indici dei prezzi al consumo per comparare i tassi d'inflazione nel contesto macroeconomico e internazionale, distinti da quelli utilizzati per fini nazionali e microeconomici;

considerando che l'inflazione è un fenomeno che si manifesta in tutte le forme di operazioni commerciali, compresi gli acquisti di beni capitali, gli acquisti pubblici, il costo del lavoro e gli acquisti effettuati dai consumatori; che per una piena comprensione del processo inflazionistico, all'interno degli Stati membri e tra di essi, occorre disporre di una serie di statistiche, di cui gli indici dei prezzi al consumo costituiscono un elemento essenziale;

considerando che indici dei prezzi al consumo comparabili possono essere calcolati in luogo di o in aggiunta a indici dei prezzi al consumo analoghi, già calcolati o che saranno calcolati in futuro dagli Stati membri;

considerando che il calcolo di indici comparabili comporta costi che saranno sostenuti in parte dalla Comunità e in parte dagli Stati membri;

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo è un compito che può essere svolto efficacemente soltanto a livello comunitario; che alla raccolta dei dati e al calcolo di indici dei prezzi al consumo comparabili provvederanno gli organismi e le istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale;

considerando che, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, è necessario disporre di un indice dei prezzi al consumo per la Comunità europea nel suo insieme;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Eurostat del Consiglio ⁽⁵⁾, ha espresso parere favorevole sul progetto del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 6. 4. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 249 del 25. 9. 1995.

⁽³⁾ Parere formulato il 31 marzo 1995 (GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.